

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/390 DELLA COMMISSIONE****del 12 marzo 2018**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca del riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'organizzazione interprofessionale.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> specifica il formato, i termini e le procedure per la comunicazione di tali decisioni.
- (3) Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha adottato il nuovo organigramma della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
- (4) Per tenere conto di questo e di eventuali ulteriori cambiamenti organizzativi è necessario modificare la procedura applicabile alla comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le comunicazioni sono trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML è inviato come allegato all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla Commissione, indicando in oggetto: comunicazione sulle organizzazioni di produttori/organizzazioni interprofessionali.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 28.12.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GUL 353 del 28.12.2013, pag. 43).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---